

INPS

Istituto Nazionale
Previdenza Sociale



Direzione Centrale □
delle Prestazioni □

Roma, 17-04-2007

Messaggio n. 9879

**OGGETTO: || Pensione di inabilità civile – art.12 , legge 30 marzo 1971,
n.118 - Limite reddituale. |||**

DIREZIONE CENTRALE
DELLE PRESTAZIONI

AI DIRETTORI REGIONALI
AI DIRETTORI PROVINCIALI e SUBPROVINCIALI
AI DIRETTORI DELLE AGENZIE

OGGETTO: Pensione di inabilità civile – art.12 , legge 30 marzo 1971, n.118 -
Limite reddituale.

In risposta alle richieste di chiarimento pervenute da alcune Sedi, si conferma che, in linea con quanto enunziato in via incidentale dalla Corte costituzionale nella sentenza n.88/1992 e con le precedenti disposizioni del Ministero dell'Interno (v.circolare n.5 del 20.6.1980), il riconoscimento delle pensioni di inabilità civile, di

cui all'art.12 , legge 30 marzo 1971, n.118, deve avvenire - in presenza degli altri requisiti - tenendo conto del solo reddito personale del richiedente, come per gli assegni di invalidità parziale.

Come noto, le procedure informatiche risultano predisposte nel senso sopra indicato.

IL DIRETTORE CENTRALE
Nori